



FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
CHIMICA
TESSILE
ENERGIA
MANIFATTURE



Prot. 2102

Roma, 10 dicembre 2018

A tutte le strutture

Oggetto: motivazioni percorso sciopero 17 dicembre 2018

Al fine di favorire la ricostruzione delle motivazioni e del percorso che hanno portato allo sciopero del prossimo 17 dicembre, vi inviamo il riepilogo delle iniziative assunte fino ad oggi, degli atti normativi, e delle relative interpretazioni, che hanno reso urgente la proclamazione dello sciopero con la finalità di ottenere la revisione della normativa contenuta nell'art. 177 (affidamenti ai concessionari) del codice appalti 50/2016.

A seguito di un parere del Consiglio di Stato del 27 giugno 2018 (che trovate in allegato), è emersa la criticità riportata nel comunicato unitario di proclamazione dello sciopero.

Già il 12 ottobre, con lettera a firma del Segretario Generale della FILCTEM CGIL - Emilio Miceli - abbiamo segnalato, richiedendo un incontro, il problema al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico:

“Illustre onorevole ministro,
l’articolo 177, comma 1, del cosiddetto Codice degli Appalti, secondo il parere del Consiglio di Stato diventerà inevitabilmente lo strumento utile a distruggere quell’importante tessuto economico e occupazionale che sono le aziende partecipate che operano nel settore della distribuzione elettrica e gas.
Se la norma che prevede che l’80% dei “Contratti di lavoro, servizi e fornitura relativo alle concessioni di importo pari o superiori a 150 mila euro” dovesse applicarsi alle cosiddette partecipate pubbliche, significherebbe che Società come Enel Distribuzione, Snam, Italgas, Hera, Iren, A2a, Acea Distribuzione (Areti), etc. si trasformerebbero in un sol colpo in semplici adesivi da incollare a quelle miriadi di piccole e medie società appaltatrici che dequalificherebbero servizi essenziali per la comunità, senza poter fare quegli investimenti necessari per modernizzare le infrastrutture energetiche.
Ella, signor Ministro, ha accennato in diverse sue dichiarazioni, ad una preferenza per processi di riacquisizione da parte del sistema pubblico di grandi imprese di questo Paese. Non le sfuggirà che una interpretazione così autorevole del Consiglio di Stato di una legge scritta male, avrà come conseguenza la distruzione della presenza del sistema pubblico nei grandi servizi del nostro paese e la messa a rischio di decine di migliaia di posti di lavoro accompagnati dalla più grande destrutturazione del sistema delle utility mai avvenuto. È un tema assai delicato che ha bisogno di un intervento anche a mezzo di decretazione d’urgenza che preveda la non applicazione dell’articolo citato al settore di distribuzione elettrica e gas, al pari di quanto già previsto per il servizio idrico.
Sarebbe utile incontrarci al tavolo del MiSE insieme alle forze datoriali per porre rimedio al più presto ad una situazione altrimenti non sanabile.

Il Segretario Generale
Emilio Miceli”

Lo stesso tema era stato ripreso unitariamente in occasione dell'attivo unitario per il varo della piattaforma del ccnl del settore elettrico, a cui era seguito un comunicato stampa:

“Ccnl Elettrico, Emilio Miceli (Filctem Cgil): “Siamo pronti allo sciopero per impedire che grandi aziende nazionali si trasformino in stazioni subappaltanti”

“Questo Governo ha ereditato una norma (l'articolo 177 del codice degli appalti, ndr) in cui si legge che l'80% delle attività in house in aziende della distribuzione come nel gas e nell'elettrico devono essere appaltate. Il Governo, che a parole parla di nazionalizzazione, dimostri coi fatti nella manovra di bilancio di essere contro liberalizzazioni selvagge di interi settori ed impedisca che grandi aziende si trasformino in stazioni subappaltanti. Su questo punto i sindacati sono determinati e pronti ad andare allo sciopero”: ha detto oggi Emilio Miceli, Segretario Generale della Filctem Cgil, nel suo intervento all'assemblea unitaria Filctem, Flaei, Uiltec per il varo dell'ipotesi di piattaforma del ccnl elettrico.

“Sulla questione dei perimetri contrattuali – prosegue Miceli - non si può distruggere un intero mondo in cui si sono conquistati diritti e livelli di qualità alti gettandoli in un pentolone dove le libertà e i diritti dei lavoratori non possono trovare spazio di vita”.

“D'ora in poi l'orario di lavoro deve diminuire - ha concluso il Segretario Generale -, le mille forme in cui questo si dovrà determinare andranno negoziate, ma d'ora in poi è necessaria un'inversione di tendenza. L'orario contrattuale deve coincidere il più possibile con l'orario di lavoro effettivo. Per fare questo abbiamo bisogno di più assunzioni e di regolare il lavoro straordinario. Questi sono elementi di garanzia per i lavoratori, perché altrimenti il lavoro coincide con la vita e la vita con il lavoro e questo non deve succedere”.

Alla proclamazione dello sciopero siamo arrivati a valle dell'attivazione delle procedure di raffreddamento e dopo che il ministero ha risposto ritenendo non necessario il tentativo di conciliazione e quindi non fissando alcun incontro:

“OGGETTO: Richiesta di incontro per procedura di raffreddamento e conciliazione - Legge 11 Aprile 2000 n. 83 - Settori acqua, gas, elettricità.

In riferimento alla richiesta di convocazione di cui all'oggetto (che si allega alla presente nota), inviata da codeste OO.SS. in data 30/11/18, questa Divisione, valutate le motivazioni alla base della suddetta richiesta, tenuto conto del parere espresso nella seduta del 16 Gennaio 2004 (Prot. n. 582 - Pos. n. 17570) dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sul diritto di sciopero, ritiene di non procedere alla convocazione delle Parti.

Nel citato parere la Commissione ha ritenuto che *“l'obbligatorietà dell'esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, non ricorra nell'ipotesi in cui l'oggetto della vertenza riguardi provvedimenti ed iniziative legislative”*.

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Sapio”

Per vostra opportuna conoscenza riportiamo anche il testo dell'art. 177

“Art. 177

(Affidamenti dei concessionari)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte

può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento. (1)

2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica. (2)

(1) Comma così modificato dall' art. 1, comma 568, lett. a), [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

(2) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 568, lett. b), [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).”

Il Dipartimento Elettrico Filctem

In allegato trovate anche:

- *Atto di Segnalazione N. 4 DEL 17 OTTOBRE 2018*
- *Linee guida n.11 del luglio 2018*
- *Parere Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 27 giugno 2018*